

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per iniziativa dei soci fondatori, è costituita una Associazione, apartitica e aconfessionale, denominata "**Associazione Save the Olives**"

ART. 2

SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Tricase, alla piazza Antonio Dell'Abate n. 4.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Potranno essere costituite delegazioni, uffici, sedi secondarie, centri e laboratori di ricerca e strutture operative anche temporanee onde svolgere in via accessoria e strumentale tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità dell'Associazione medesima, comprese attività di promozione, sviluppo e supporto.

Le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia.

La sua durata è illimitata.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITA' DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue obiettivi di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Persegue lo scopo di coltivare interessi comuni partendo dal sistema di produzione agricola, artigianale sostenibile e promuovendo stili di vita rispettosi dell'uomo e del contesto sociale culturale e ambientale in cui vive ed opera.

Nello specifico, "Associazione Save the Olives", nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si propone di:

A. divulgare il concetto di Resilienza umana, ovvero la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, economici e culturali senza perdere la forza e l'importanza della propria identità. Di conseguenza divulgare l'importanza della resilienza ecologica, ovvero la dialettica tra crescita e sopravvivenza umana legata all'ambiente ed alla natura che lo circonda;

B. promuovere la necessità di un'agricoltura buona pulita e giusta per tutti, dalla quale derivino prodotti che abbiano bontà organolettiche, sostenibilità ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità di tutte le persone coinvolte nella filiera agroalimentare;

C. difendere il diritto alla sovranità alimentare per tutti i popoli, far acquisire la giusta dignità alle tematiche legate all'agricoltura, artigianato, alimentazione e alle scienze gastronomiche nel loro complesso; promuovere la salvaguardia della biodiversità naturale e culturale, individuare i prodotti alimentari e artigianali, le modalità di produzione legate ad un territorio promuovendone l'assunzione al ruolo di beni comuni;

D. contribuire alla creazione di una cultura della salute come bene

collettivo e pubblico, da difendere e proteggere anche con l'adozione di stili di produttività alimentare e di vita equilibrati, e orientati alla qualità, alla diversità ed alla moderazione;

E. promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta nel rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentano la massima espressione qualitativa;

F. accrescere la consapevolezza al diritto al cibo buono, pulito e giusto derivante da una agricoltura sostenibile, ed educare, in particolare, le giovani generazioni all'importanza dell'agricoltura, e sensibilizzarli sull'importanza di compiere scelte alimentari responsabili e che riducano gli sprechi;

G. favorire l'imprenditorialità giovanile e femminile, legata ad un'agricoltura che rispetti l'identità ambientale e culturale del luogo, incentivando il ricambio generazionale;

H. promuovere pratiche che tutelino il benessere animale ed integrare questi ultimi in un sistema olistico legato all'agricoltura;

I. realizzare e valorizzare modelli di economia locale di produzione agricola e alimentare;

L. recuperare, documentare e riproporre la memoria locale e in particolare i saperi tradizionali legati al mondo dell'agroalimentare e dell'artigianato;

M. realizzare/essere partecipi di progetti di cooperazione internazionale volti alla ricerca ed alla promozione del diritto ad una agricoltura buona, pulita e giusta, con particolare riferimento ai paesi del bacino del mediterraneo;

N. sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica verso le tematiche ambientali ed in particolare verso la salvaguardia della biodiversità e delle tradizioni artigianali, agricole ed agroalimentari;

O. sostenere il pieno rispetto delle identità culturali globali, in un'ottica di scambio e confronto, senza discriminazioni di sorta;

P. promuovere la rappresentatività della biodiversità dal punto di vista etnico e socioeconomico nelle leadership e tutelare i diritti delle minoranze.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o strumentali indicate, senza pretesa di esaustività, nel successivo art. 4.

ART. 4

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Associazione potrà tra l'altro, e solo quando l'attività di cui nel seguente elenco si ponga in rapporto di connessione diretta con il fine di cui all'art. 3 del presente Atto:

a. a) Coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della biodiversità, di pratiche agricole innovative, contrastando la crescente omologazione e massificazione della produzione, dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo

sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile.

- b. b) Sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale ed internazionale con e fra le comunità agricole, formate da tutti soggetti che operano nel settore della produzione e trasformazione del cibo;
- c. c) Organizzare e coordinare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;
- d. d) Organizzare e partecipare a eventi e campagne di comunicazione;
- e. e) Promuovere la fruizione dei prodotti di un territorio attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttore e coproduttore, organizzazione di attività di turismo enogastronomico;
- f. f) Promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative anche nel campo della scuola e dell'università attraverso progetti di ricerca, cooperazione, formazione e aggiornamento finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, all'educazione alla salute, all'educazione alla sostenibilità ambientale, ed allo sviluppo della percezione dell'importanza della propria cultura identitaria.
- g. g) Promuovere e organizzare scambi formativi;
- h. h) Proporre e organizzare programmi di cultura agronomica, alimentare e sensoriale diretti agli associati, a tutti i cittadini e agli operatori del settore agricolo, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici;
- i) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri:
 - l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, anche con i soci e i componenti del Consiglio Direttivo e, in tal caso, i prestiti dovranno essere infruttiferi o comunque non potranno prevedere un tasso di interesse superiore a quello legale;
 - l'acquisto, in proprietà o in altro diritto reale o personale di godimento, di immobili;
 - l'acquisto in proprietà o in altro diritto di beni mobili;
 - prendere in gestione anche a titolo oneroso terreni agricoli, fabbricati rurali e altri beni pubblici o privati volti al raggiungimento di sperimentazioni e progetti pilota legati all'azione di protezione, sviluppo e riqualificazione del territorio;
 - stipulare convenzioni di qualsiasi genere con Università, Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti.

Potrà altresì:

- m) stipulare convenzioni, contratti o scritture private per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al

perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione e alla gestione degli organismi anzidetti;

n) in maniera diretta o indiretta costituire, ovvero concorrere alla costituzione di enti, società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, sempre in via accessoria o strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali;

o) partecipare a livello internazionale e/o nazionale a bandi/organismi pubblici e privati, forum, promuovere circoli, promuovere progetti affini agli ideali dell'associazione

p) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri ed altre iniziative analoghe, procedendo altresì alla pubblicazione, anche on line, dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Associazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;

In generale, svolgere altre attività idonee, ovvero di supporto o strumentale, al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa.

La Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio della Associazione è composto:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici e/o Privati;

d) dai contributi dei Fondatori o dei Soci;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

f) eventuale contributo iniziale "una tantum" da parte di ciascun socio ordinario fissato dal Consiglio Direttivo;

In generale, da qualunque contribuzione, elargizione, lascito, conferimento, donazione e quant'altro idoneo ad attribuire una utilità in denaro o in beni, mobili o immobili alla Associazione, da chiunque, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, attribuito alla Associazione.

La Associazione potrà quindi ricevere contribuzioni, elargizioni, conferimenti e quant'altro, da parte di tutti coloro che ne

condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. a) L'Assemblea dei soci;
- b. b) Il Presidente dell'Associazione
- c. c) Il Consiglio Direttivo;
- d. d) Il Segretario generale;
- e. e) Il Tesoriere

ART. 7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, scelti tra i soci, e viene eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- a. a) - nomina al suo interno il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- b. b) - nomina eventualmente il Vice-Presidente, e il Consiglio scientifico.
- c. c) - delibera sulla impostazione ed approva i programmi culturali ed economici ed organizzativi dell'Associazione;
- d. d) - delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad iniziative di provenienza esterna in qualsiasi forma;
- e. e) - bandisce eventuali concorsi ed istituisce premi a carattere nazionale ed internazionale;
- f. f) - stabilisce le varie forme di collaborazione con i diversi organismi culturali, enti culturali e festival nazionali ed internazionali;
- g. g) - emana gli eventuali regolamenti necessari alla realizzazione delle varie iniziative prese dall'Associazione;
- h. h) - valuta i requisiti degli aspiranti soci ordinari e ne accoglie o respinge le relative domande;
- i. i) - determina la quota sociale annua a carico di ciascun socio;
- j. j) - delibera su ogni oggetto inerente all'attività ed all'organizzazione nonché alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione che non sia di competenza dell'Assemblea.
- k. k) - compila il rendiconto contabile annuale e la

relazione annuale al rendiconto contabile.

I componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, scadendo dal mandato contemporaneamente agli eletti dall'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, nel caso di numero pari prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

ART. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente il quale ha i poteri per la gestione ordinaria della Associazione, con facoltà per tanto a titolo esemplificativo e non tassativo, di riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all'associazione da Privati, da Società, da Istituti Bancari e di Credito, da Enti Privati, da Enti Pubblici, e in particolare da qualsivoglia Amministrazione Statale, Regionale, Provinciale e Comunale, firmando e sottoscrivendo liberatorie quietanze, di aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e di trarre assegni sugli stessi, eventualmente anche allo scoperto, nei limiti comunque dei fidi o aperture di credito concessi all'Associazione.

Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può altresì conferire delega, per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

ART. 9

IL SEGRETARIO GENERALE E IL TESORIERE

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, cura la tenuta dei libri contabili e la cassa, predispone il Bilancio annuale, altresì coordina l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative definite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Tesoriere cura i pagamenti e gli incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

I SOCI

L'adesione all'associazione ha carattere volontario.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendano condividere gli scopi indicati all'art. 3 del presente Statuto e collaborare per il loro perseguimento. Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse. Il candidato che intende associarsi all'associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda al Consiglio Direttivo che deciderà sulla candidatura. Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Gli associati si possono distinguere in varie categorie. **FONDATORI:** tutti coloro che hanno dato vita alla associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali

ORDINARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

BENEMERITI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata o a particolari meriti. Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri.

Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative nell'importo, con i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Gli associati cessano di far parte dell'associazione per i seguenti motivi: decesso e dimissioni volontarie.

L'associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dal giorno successivo alla ricezione.

Esclusione. Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l'esclusione dell'associato se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo.

Decadenza. Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto. In nessun caso l'associato potrà ripetere i contributi versati.

ART. 11

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci, senza distinzioni, in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo coadiuvato da un segretario da esso designato di volta in volta.

Il segretario può essere anche un non socio.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e delibera sulle seguenti materie:

- a. a) discussione ed approvazione annuale della relazione economica ed amministrativa;
- b. b) nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- c. c) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria è inviato a mezzo posta elettronica o a mezzo affissione nella sede della Associazione oppure a mezzo pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione almeno otto giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea.

L'assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:

- modifiche statutarie;

- incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;

- scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Ad ogni socio spetta un solo voto ed egli può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro qualsiasi socio, anche se membro del Consiglio Direttivo, con delega scritta; ciascun socio non può ricevere più di una delega.

ART. 12

COMITATI

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può creare dei COMITATI composti da soci o anche da non soci che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'associazione o che presentano competenze tecniche o scientifiche idonee al miglior raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

ART. 13

ESCLUSIONE E RECESSO

L'Assemblea dei soci può deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo - in tale ultimo caso, il membro da escludere non avrà diritto di voto - per intervenuta condanna penale a pena detentiva di qualunque durata, interdizione, inabilitazione, nomina dell'amministratore di sostegno e per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione e di partecipazione;

- reiterata ed ingiustificata assenza dalle assemblee regolarmente convocate.

Nel caso di Consiglieri nominati in rappresentanza di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo della persona giuridica;

- assoggettamento a procedure concorsuali o liquidazione volontaria;
- perdita della carica all'interno dell'Ente e/o della persona giuridica che rappresenta.

La partecipazione al Consiglio Direttivo da parte della persona fisica designata dall'ente/persona giuridica in sostituzione del soggetto decaduto o escluso è subordinata al gradimento dell'Assemblea dei soci; la mancanza del predetto gradimento è causa di esclusione dell'ente/persona giuridica dal Consiglio Direttivo.

Chiunque rivesta cariche all'interno della Associazione, può, in ogni momento, recedere dall'Istituzione, tramite comunicazione in forma scritta e fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 14

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO O RENDICONTO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 15

ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno la metà dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra

associazione che persegua finalità culturali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvederà anche a nominare un liquidatore, che potrà anche essere scelto fra i soci, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti al liquidatore stesso.

ART. 16

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Pietro Riccardo Maria PETRONI

F.to Francesco WINSPEARE

F.to Agostino PETRONI

F.to Tommaso SERRANO